



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA

Il presente Regolamento di Disciplina costituisce parte integrante del Regolamento Interno.

CAP.1. TIPOLOGIA COMPORAMENTI SANZIONABILI

Per semplificare l'area dei comportamenti sanzionabili, si elenca la tipicizzazione :

- a) Atteggiamenti di grave e/o reiterato disturbo allo svolgimento delle lezioni
- b) Non osservanza delle regole e dei principi di educazione, rispetto e di organizzazione, che caratterizzano la comunità scolastica e le relazioni fra chi vi opera, (studenti, docenti, personale ATA, dirigente scolastico). In particolare delle:
 - b1) Norme di tutela e rispetto degli spazi comuni interni ed esterni
 - b2) Norme che regolano l'organizzazione scolastica, rispetto degli orari delle lezioni e dell'obbligo di frequenza.
 - b3) Norme che regolano lo svolgimento delle prove di verifica.
- c) Danneggiamenti e sottrazioni volontarie o arrecate per effetto di atteggiamenti irresponsabili e sanzionabili, a strutture, arredi, cose, attrezzature didattiche e scientifiche.
- d) Lesioni volontarie, o causate da atteggiamenti irresponsabili e sanzionabili, alle persone
- e) Atteggiamenti prevaricatori e minatori nei confronti di membri della comunità scolastica.

Queste tipologie di comportamenti ritenuti lesivi ai principi e alle norme che regolano la vita della comunità scolastica saranno sanzionati, secondo le modalità previste ai capitoli 8, 9, 10 del suddetto regolamento

Tali comportamenti saranno sanzionati, in modo commisurato alla gravità, anche nel caso in cui le infrazioni siano registrate al di fuori dell'orario di lezione in classe e in palestra, ovvero nel corso di tutte le attività promosse dalla scuola, come ad esempio quelle ricreative, sportive, di spettacolo, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi con l'estero, lezioni previste nei progetti POF, nei locali della scuola o in altre sedi.

Nel caso di danneggiamenti a cose, strutture, arredi, attrezzature, i responsabili saranno tenuti al risarcimento del danno.

CAP.2 FINALITA' DI TUTELA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

art. 1 Attraverso la precisa definizione delle sanzioni disciplinari, la nostra comunità educativa esplicita la propria esigenza di:

- a) Tutelare il diritto all'istruzione, contro qualunque forma di disturbo al regolare svolgimento della vita scolastica
- b) Tutelare la dignità degli alunni e del personale scolastico contro qualunque forma di offesa
- c) Tutelare l'immagine dell'istituzione scolastica contro qualunque forma di offesa e danneggiamento
- d) Far risarcire ai riconosciuti colpevoli tutti i danni arrecati a beni e a strutture, scolastiche e non

CAP.3 FINALITA'EDUCATIVE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

art. 2 Le fasi dei procedimenti disciplinari:

- saranno attivate in modo immediato rispetto alla segnalazione, per non dare sensazione di permissivismo assolutamente diseducativo nel contesto relazionale di soggetti in formazione
- si focalizzeranno soprattutto sul valore formativo

- a) Stimolando il senso di responsabilità personale
- b) Stimolando la percezione dell'importanza di regole condivise e quindi dei loro rispetto
- c) Considerando gli "episodi di devianza" come occasioni di riflessione collettiva sul valore delle regole
- d) Inserendo sempre i "procedimenti disciplinari" in un "contratto formativo" di più lungo periodo
- e) Offrendo sempre la possibilità di riscatto e di riparazione del danno

CAP. 4 CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

I provvedimenti sono commisurati all'entità dell'infrazione dovranno sempre essere comunicati alle famiglie, coinvolgendo costantemente la famiglia nella reciproca responsabilità educativa saranno applicati a singoli responsabili non saranno applicati a tutta la classe salvo accertate responsabilità collettive.

CAP. 5 PROCEDURE NELLA FORMULAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

art. 4 Nessun procedimento può essere deciso dal singolo docente o dal solo Dirigente Scolastico, se comporta una riduzione del diritto all'istruzione.

Nel caso, però, in cui il comportamento di un alunno sia oggettivamente lesivo del diritto all'istruzione dei compagni, il singolo docente o il Dirigente Scolastico possono allontanare l'alunno dalla classe per un breve periodo, sempre però osservando gli obblighi di controllo e di prevenzione di possibili ulteriori devianze; questo prima di proporre le sanzioni previste negli artt. 13-19. E' importante una condivisione delle sanzioni, attraverso un costante confronto fra i soggetti coinvolti nelle diverse procedure sanzionatorie previste. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

CAP. 6 SANZIONI PREVISTE

Le sanzioni sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. Le successive sanzioni hanno come riferimento le innovazioni previste dal nuovo Regolamento di Disciplina.

art.5 Allontanamento temporaneo dall'aula e sosta in locali a diretta sorveglianza dei collaboratori scolastici

art.6 Richiamo scritto sul registro di classe e contemporaneamente comunicazione alla famiglia per accompagnamento dei genitori nei giorni immediatamente successivi

art. 7 Allontanamento dalla scuola con sospensione temporanea fino a gg. 15.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere «previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 8 Allontanamento dalla scuola con sospensione temporanea superiori a gg. 15

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

art. 9 Allontanamento dalla scuola

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

art. 10 Le sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studi sono adottate dal Consiglio di istituto. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Precisioni di **particolare importanza** per gli studenti.

ART.11 LE SANZIONI PER LE MANCANZE DISCIPLINARI COMMESSE DURANTE LE SESSIONI D'ESAME SONO INFLITTE DALLA COMMISSIONE DI ESAME E SONO APPLICABILI ANCHE AI CANDIDATI ESTERNI.

ART.12 MANCANZE DISCIPLINARI GRAVI O REITERATE, TALI DA CONFIGURARE UNA VALUTAZIONE INSUFFICIENTE NELLA CONDOTTA, POSSONO DETERMINARE, IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE, E SU DELIBERA DEL CONSIGLIO DI CLASSE IN SEDUTA DI SCRUTINIO FINALE, LA NON PROMOZIONE DELL'ALUNNO ALLA CLASSE SUCCESSIVA.

CAP.7 ORGANI COMPETENTI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

art.13 Singolo docente per le sanzioni all' art. 5

art.14. Singolo docente, in accordo con il Dirigente Scolastico che dialogherà con i genitori per le sanzioni all'art. 6

art.15 Consiglio di classe per le sanzioni previste dall'art. 7

art.16 Consiglio d'Istituto per le sanzioni previste dall'art. 8

art.17 Consiglio di classe per le sanzioni previste dall'art. 12

CAP. 8 IMPUGNAZIONI

art.18 Contro le sanzioni disciplinari agli artt. 7 e 8 è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola composta da:

- Dirigente Scolastico
- Presidente dei Consiglio d'istituto
- Vice del Dirigente Scolastico nel plesso dello studente
- Rappresentanza studenti

Il presente Regolamento di Disciplina è stato adottato dal Consiglio d'Istituto in seduta del 13 febbraio 2009

E' data facoltà agli organismi interni (Collegio Docenti, Comitato Studentesco, Comitato genitori) e a singoli componenti, previo accordo reciproco, di proporre modifiche al Consiglio d'Istituto.

CAP. 9 – VOTO DI CONDOTTA

art.19. Il voto di condotta concorre alla definizione della media finale; sarà definito dal Consiglio di classe, sulla base del Regolamento già approvato per l'anno scolastico 2009-10 e successive integrazioni.

In particolare si richiama l'importanza delle norme concernenti il rispetto del Regolamento scolastico e in particolare di quelle qui richiamate al cap.1.

Il loro mancato rispetto sarà valutato fra gli indicatori utili a definire il voto di condotta, secondo la griglia prevista. La griglia di valutazione della condotta, approvata dal collegio docenti, farà parte integrante del presente Regolamento.

Approvato dal Consiglio d'Istituto, il 13 febbraio 2009

Aggiornato al 12 Settembre 2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Raffaele Bonavitacola)

